

Organizzazione

Sardarec Srl

Loc.ta Pesada Don Pepi- Nuraminis (Su)

MOGC 231 – Regolamento ODV

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 e s.m.i

Master

Copia controllata

Copia non

Numero della copia

Approvazione A.U.

Adozione A.U.

Data 02/01/2024 Firma

Data Firma

Data 02/01/2024 Firma

SARDAREC S.r.l.
Zona loc. Pesada Don Pepi, snc
00241 NURAMINIS
C.F. e P. IVA 03728890926

SARDAREC S.r.l.
Zona loc. Pesada Don Pepi, snc
00241 NURAMINIS
C.F. e P. IVA 03728890926

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione
Rev.00	20 Ottobre 2023	Prima emissione documento

1.0-Scopo e ambito di applicazione

Sardarec Srl con delibera del Amministratore Unico ha provveduto ad adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo al fine di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/01.

Il presente regolamento reca le disposizioni necessarie a disciplinare il corretto ed efficace funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Il presente regolamento si applica quindi all'Organismo di Vigilanza e, di converso, alle funzioni, al personale e agli organi aziendali con cui l'Organismo di Vigilanza s'interfaccia nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza deve improntare le attività ai principi di autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al vertice gerarchico di Sardarec Srl e precisamente all'Amministratore Unico, riportando esclusivamente e direttamente allo stesso ed in via straordinaria ai soci nel caso in cui le violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori.

In base al presente regolamento l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo, tali da consentire un efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.

All'Organismo di Vigilanza non è attribuito alcun compito operativo che rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative ne potrebbero minare l'obiettività ed il giudizio nel momento delle verifiche su comportamenti e sul modello

2.0-Composizione e Nomine.

L'Amministratore Unico nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza scegliendo i componenti sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico composto da un membro; il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere individuato tra soggetti esterni all'Azienda, non sottoposti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Esso deve adempiere con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è pari a 3 esercizi sociali ed è rinnovabile con delibera dell'Amministratore Unico. Il membro dell'Organismo di Vigilanza è rieleggibile.

L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni (in regime di cd. prorogatio) fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

3.0 - Requisiti di eleggibilità.

La nomina del componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, i soggetti designati a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza dichiarano l'assenza di:

- rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con i membri del Amministratore Unico e con i soci;
- essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti che possano minare l'indipendenza del giudizio;
- non dovranno intrattenere significativi rapporti di affari con la Società, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- non dovranno risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di

voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società; non presentare, cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 2399 lett. e) e.e. e possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2409 septiesdecies e.e.;

trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o soggetti a pena ex 444 c.p.p., fatti salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 o a reati della stessa indole.

Accanto ai su indicati requisiti soggettivi, sono altresì necessarie per i componenti dell'O.d.V. le seguenti competenze:

conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui SardaRec Srl opera;

conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;

capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendente dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;

capacità di pianificazione, valutazione dei protocolli operativi e procedurali relativi al settore in cui SardaRec Srl opera.

Al momento dell'accettazione della nomina, i componenti attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dal presente regolamento.

L'Organismo di Vigilanza rileva annualmente la permanenza dei predetti requisiti e l'assenza delle predette cause, riferendo all'Amministratore Unico eventuali carenze rilevate, perché vengano presi i provvedimenti di competenza.

4.0 - Cause di ineleggibilità, di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico e con i soci;

essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti che possano minare l'indipendenza del giudizio;

trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o soggetti a pena ex 444 c.p.p., fatti salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 o a reati della stessa indole.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'O.d.V. e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca del mandato conferito ad uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell' Amministratore Unico, sentiti i soci.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

prolungata inattività desumibile, ad esempio, dalla mancanza di riunioni dell'Organismo di Vigilanza per almeno 6 mesi;

assenza ingiustificata per almeno due volte anche non consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;

grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;

conflitto di interessi permanente;

grave e reiterata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento;

un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti dal presente Modello di Gestione, e dal regolamento disciplinare;

l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero un'infermità tale da comportare l'assenza dalle attività dell'Organismo per un periodo continuativo superiore ai sei mesi;

una sentenza di condanna passata in giudicato o di patteggiamento pronunciata nei confronti di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per reati di cui al D.Lgs. 231/01 o reati della stessa indole;
la violazione degli obblighi di riservatezza, così come indicati nel regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
il venir meno del requisito dell'onorabilità.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza, l'Amministratore Unico procederà a disporre - sentito il parere dei soci la sospensione dalle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro dell'Organismo.

5.0 - Cessazione dell'incarico e revoca.

La cessazione dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può avvenire, oltre che per morte o scadenza, per:

- o dimissioni mediante comunicazione scritta fatta pervenire all' Amministratore Unico.
- o revoca per giusta causa;
- o decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica, ovvero per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità .

La revoca compete all' Amministratore Unico.

Il Amministratore Unico provvede tempestivamente alla nomina del/dei sostituto/i dei componenti revocati, decaduti o dimissionari, i quali scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina .

6.0 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

La mission dell'Organismo di Vigilanza consiste :

- o nella verifica dell'effettività del modello tra cui non dovranno risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;
- o nell' attività di monitoraggio e controllo circa l'adeguatezza del modello, quale non dovranno risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;
- o nell' analisi circa il mantenimento dei requisiti di funzionalità del modello; monitoraggio sistema di deleghe e procure;
- o nel presentare proposte di adeguamento del Modello all'Amministratore Unico agli Organi Direzionali ove se ne evidenzi la necessità;
- o proporre l'aggiornamento e l'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 la cui approvazione è riservata all'Amministratore Unico;
- o nell'attività di informazione e formazione sullo stesso;
- o nell'attività di promozione, presso tutti i dipendenti e terzi collaboratori, la consapevolezza dell'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza della commissione di infrazioni alle norme dettate dal presente Modello;
- o nella gestione dei flussi informativi.

In particolare l'O.d.V. vigila sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale e al dettato legislativo. L'O.d.V. può avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti.

Sul piano più squisitamente operativo, fatto salvo quanto indicato nella parte speciale del Modello adottato da SardaRec Srl, l'Organismo di Vigilanza avrà il compito di :

Regolamento Organismo di Vigilanza

REG-ODV

- o compiere ispezioni, ricognizioni, sopralluoghi volti a valutare la coerenza con il DVR esistente, nonché effettuare verifiche mirate su determinate operazioni/servizi o atti posti in essere da Sardarec Srl nell'ambito delle proprie attività;
- o coordinarsi con le diverse funzioni aziendali coinvolte per migliorare il monitoraggio delle attività;
- o verrà tempestivamente informato sull'evoluzione delle attività e dei servizi offerti dall'Azienda, anche in funzione dell'innovazione tecnologica e di eventuali nuove certificazioni conseguite;
- o compiere ispezioni, ricognizioni, sopralluoghi volti a valutare la coerenza delle misure poste in essere a tutela dell'ambiente e al rispetto della normativa vigente.

7.0 - Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

7.1- 11 Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, essendo monocratico svolge la funzione di presidente.

Il Presidente dell'OdV ha i seguenti compiti e poteri:

1. convoca e presiede le riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
2. invita alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza i responsabili di funzione/reparto dell'azienda, e/o a fini consultivi, i consulenti esterni;
3. invita alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza l'RSPP, il medico competente, i preposti, il/gli amministratori di sistema, responsabile Servizi Informativi, DPO, responsabile di funzione, il responsabile dell'area ambiente, il responsabile del trattamento, laddove nominati o individuati e/o individuabili e tutte le figure che riterrà per adempiere alla propria attività;
4. ha il potere di rappresentanza della Società limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza che richiedano il compimento di atti destinati ad avere efficacia nei confronti di terzi (ad es. l'esercizio di poteri di spesa, la nomina di consulenti esterni).

7.2 - Convocazione e ordine del giorno.

L'Organismo effettua vigilanza sulle attività aziendali almeno ogni 6 mesi, per almeno un totale annuo di 2 volte, secondo il calendario a tal fine predisposto.

L'OdV può, comunque, richiedere per iscritto ulteriori incontri ogni qual volta ciò dovesse risultare necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'Organismo.

L'OdV convoca le riunioni con avviso indicante giorno, luogo, ora ed ordine del giorno da trattare, i documenti necessari ai lavori a mezzo fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, o in caso di urgenza almeno 1 giorno prima di tale data.

L'OdV può invitare alla riunione, oltre all'Amministratore Unico, altre funzioni aziendali, i consulenti esterni ed i soggetti che l'Organismo di Vigilanza riterrà di convocare nell'espletamento delle proprie funzioni.

In caso di urgenza motivata l'OdV può far esaminare gli argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

L'Organismo di Vigilanza che non può partecipare alle riunioni ne dà notizia in forma scritta e tempestivamente all'Amministratore.

L'OdV sovrintende allo svolgimento delle riunioni ed ha facoltà di designare un segretario anche tra soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza.

Le riunioni si tengono presso la sede di **Sardarec Srl** ma possono essere tenute in video o teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, video collegati.

E' necessario che:

1. sia consentito all'OdV di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare svolgimento della riunione,;
2. sia consentito al Segretario di percepire in modo adeguato gli interventi oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

7.3 - Consultazioni per iscritto.

L'Organismo di Vigilanza può attivare una procedura di consultazione scritta dei consulenti esterni, eventualmente nominati.

I documenti, ovvero il quesito, da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione scritta devono essere inviati agli interessati, i quali devono esprimere parere scritto entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione sia essa avvenuta a mezzo fax o mail, ovvero essere oggetto di ampia presentazione, discussione e valutazione in sede di riunione dell'Organismo di Vigilanza.

La relativa decisione viene adottata in sede di riunione di O.d.V., eventualmente convocato ad hoc.

7.4 - Audizioni.

Ogniqualvolta l'Organismo di Vigilanza lo ritenga opportuno può disporre l'audizione dei destinatari del modello e/o di ogni altro soggetto per conseguire chiarimenti, approfondimenti in merito a determinate circostanze, questioni, criticità o segnalazioni di violazioni di cui l'O.d.V. sia venuto a conoscenza.

7.5 - Verbalizzazione delle sedute

Una sintesi delle decisioni prese dall'Organismo di Vigilanza viene preparata (se del caso dal Segretario nominato) e ratificata alla chiusura di ogni riunione.

All'inizio di ogni riunione l'OdV dà lettura del verbale relativo alla convocazione precedente e lo sottopone all'approvazione degli organi di direzione aziendale.

I verbali delle riunioni devono dare atto della presenza dei partecipanti e riportare in forma sintetica le osservazioni/considerazioni dei soggetti invitati a partecipare a titolo consultivo.

7.6 - Risorse finanziarie, remunerazione, rimborso spese.

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina da parte dell'Amministratore Unico o con successiva decisione degli stessi, o con accettazione del preventivo proposto al momento dell'accettazione dell'incarico. Per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono individuate risorse finanziarie idonee ad assicurare l'efficace svolgimento dei compiti assegnati, e comunque indicati sulla base della previsione economica indicata dall'Organismo di Vigilanza nell'ultima riunione dell'anno. Gli esborsi che l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni sono a titolo esemplificativo: assistenza consulenziale, spese di funzionamento e di aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di rendiconto all'Amministratore Unico.

L' Amministratore Unico di **Sardarec Srl** dota l'Organismo di Vigilanza di risorse finanziarie e di relativo potere di spesa adeguate per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati. Il potere di spesa sarà esplicitato in conformità ai vigenti processi aziendali. Eventuali richieste d'integrazione del budget sono indirizzate dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico con relazione accompagnatoria che ne riporta circostanziate motivazioni. L' Amministratore Unico verifica e fornisce risposta scritta entro 15 giorni.

7.8 - Voto e decisioni dell'Organismo di Vigilanza.

Le delibere dell'OdV sono valide se debitamente motivate e riportante anche eventuali pareri dei consulenti esterni.

I consulenti esterni invitati alla riunione esprimono su richiesta dell'Organismo di Vigilanza parere consultivo e non vincolante, ma del quale l'Organismo di Vigilanza deve dare atto e motivare la propria posizione rispetto allo stesso.

8.0 - Consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza può farsi assistere da consulenti esterni in relazione ad attività, criticità, argomenti attinenti il Modello 231, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- panoramica in merito ad eventuali novità legislative;
- analisi, integrazione delle procedure in essere o valutazione circa la necessità di adottarne di nuovo in relazione all'aggiornamento, integrazione, implementazione del Modello;

Resta inteso che l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente la necessità di farsi supportare da tecnici, consulenti, professionalità specifiche.

9.0 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

La *mission* dell'Organismo di Vigilanza consiste:

- o nella verifica e vigilanza sul Modello e nel suo aggiornamento;
- o nell'attività di monitoraggio e controllo circa l'adeguatezza del modello; nell'analisi circa il mantenimento dei requisiti di funzionalità del modello; nel valutare l'aggiornamento del modello;
- o monitoraggio sistema di deleghe e procure;
- o nel presentare proposte di adeguamento all'Amministratore Unico e agli Organi Direzionali ove se ne evidenzi la necessità; proporre l'aggiornamento e l'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 la cui approvazione è riservata all'Amministratore Unico;
- o nella gestione dei flussi informativi.

In particolare l'Organismo di Vigilanza vigila sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale e al dettato normativo.

L'O.d.V. può avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti.

Sul piano più squisitamente operativo l'Organismo di Vigilanza avrà il compito di:

- o compiere ispezioni, ricognizioni, sopralluoghi volti a valutare la coerenza con il DVR esistente; compiere ispezioni, ricognizioni, sopralluoghi volti a valutare la coerenza con la normativa ambientale;
- o effettuare verifiche mirate su determinate operazioni/servizi o atti posti in essere da Sardarec Srl nell'ambito delle proprie attività;
- o coordinarsi con le diverse funzioni aziendali coinvolte per migliorare il monitoraggio delle attività;
- o verrà tempestivamente informato sull'evoluzione delle attività e dei servizi offerti da Sardarec Srl

Fermo restando gli obblighi di comunicazione da parte di Sardarec Srl, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dalle varie procedure, istruzioni operative, protocolli e norme comportamentali vigenti al suo interno, ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente sono attribuiti all'Organismo di Vigilanza i poteri di seguito indicati:

1. accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
2. richiedere autonomamente la collaborazione, dei dirigenti, dipendenti e collaboratori o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Regolamento Organismo di Vigilanza

L'RSPP e il referente in materia ambientale riferiscono almeno annualmente, e comunque tempestivamente in caso di violazioni gravi, all'Organismo di Vigilanza (anche per dati riepilogativi) sulle specifiche iniziative di informazione e formazione sul Modello ex D.Lgs. 231/01, adottate nei confronti del personale e sui contenuti delle stesse.

Le funzioni aziendali inviano all'Organismo di Vigilanza informazioni in merito ai rapporti intrattenuti con la PA (partecipazioni a bande e gare, richieste di finanziamenti) e con i clienti ed i partners aziendali alle modifiche apportate alle procedure e ogni altra informazione utile a consentire un adeguato monitoraggio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal Modello.

10.0 - Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni relative alle violazioni del modello o ogni altra informazione relativa all'operatività dello stesso possono essere effettuate in forma scritta all'indirizzo mail appositamente individuato e comunicato .

Ciascun lavoratore deve segnalare la violazione, o la presunta violazione del Modello segnalandolo al proprio superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza ; i consulenti, i collaboratori ed i partners commerciali, per quanto concerne la loro attività effettuano segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza, attraverso la comunicazione a mezzo mail all'indirizzo comunicato su intranet e sul sito aziendale.

Resta inteso che coloro che segnalano, in buona fede, sono garantiti da qualsiasi forma di discriminazione, ritorsione, penalizzazione, ed in ogni caso l'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e di coloro che sono accusati erroneamente, o dei casi di malafede.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, deve ricevere informazioni in merito a:

- procedimenti disciplinari attivati in violazione del Modello;
- procedimenti disciplinari attivati in violazione del D.Lgs. 81/08 e dei regolamenti, direttive aziendali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- procedimenti disciplinari attivati in violazione della normativa ambientale; procedimenti disciplinari attivati in violazione della normativa anticorruzione; le sanzioni irrogate;
- provvedimenti di archiviazione.

11.0 - Obbligo di riservatezza e gestione delle informazioni.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al più assoluto riserbo in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni, – con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – fatto salvo che le comunicazioni delle informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Tale obbligo non sussiste nei confronti dell'Amministratore Unico.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza importa la decadenza dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità con la legislazione vigente ed in particolare in conformità con il D.Lgs. 196/03 s.m.i. e del Reg. E.U. 2016/679.

12.0 - Raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel Modello 231 viene conservato dall' OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), per un periodo di 5 anni.

L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV.

L'Amministratore Unico può eventualmente richiedere copia di atti o altre informazioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di negare tale richiesta previa adeguata motivazione scritta. L'Organismo di Vigilanza e quanti da esso incaricati di svolgere attività di verifica, sono obbligati a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.

13.0 - Rapporti con le strutture della società e flussi informativi.

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organo, carica sociale ovvero struttura aziendale. L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le aree aziendali onde ottenere ogni informazione, dato e/o documento ritenuto necessario e/o utile per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza si riserva di comunicare formalmente e per iscritto alle aree aziendali i flussi informativi che intende ricevere periodicamente e/o nell'ambito delle proprie verifiche, precisando il soggetto responsabile dell'invio, modalità e tempistiche.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere, dietro invito, che prendano parte alle relative riunioni tutti i referenti aziendali, ivi compresi Responsabili di Area, nonché qualsiasi altro soggetto che abbia attinenza con le tematiche, di volta in volta, trattate dall'Organismo, per offrire il proprio supporto, fornire eventuali chiarimenti o rispondere ad eventuali dubbi. L'Organismo può avvalersi – a suo insindacabile giudizio e sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le aree aziendali ovvero dell'apporto professionale di consulenti esterni. L'Organismo può utilizzare in autonomia il budget di spesa annuale assegnatogli dall'Amministratore Unico nello svolgimento delle proprie funzioni, ad esempio per far fronte all'esigenza di eventuali consulenze specialistiche.

L' Organismo di Vigilanza dovrà essere informato in merito ad ogni notizia e/o informazione concernente l'applicazione del Modello 231.

L'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- o la commissione di reati indicati nel D.Lgs. 231/01 o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi; comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello ex D.Lgs. 231/01;
- o eventuali carenze delle procedure vigenti;
- o eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- o operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati indicati nel Decreto.

Inoltre, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Organismo la seguente documentazione:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti dei soggetti operanti per conto della società, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le eventuali modifiche apportate alle procure/deleghe conferite, ovvero l'avvenuta attribuzione o revoca di nuove procure;
- i rapporti o le segnalazioni preparati dai soggetti operanti nella società nell'ambito della loro attività e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'affettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

14.0 - Sistema sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza verifica il rispetto delle procedure di informazione circa l'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare. Nel caso di violazioni accertate l'Organismo di Vigilanza provvederà a darne formale comunicazione all'Amministratore Unico per i provvedimenti di competenza.

15.0 - Modifica del regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal Modello o dal presente Regolamento, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di emanare norme di autodisciplina, nel rispetto delle disposizioni del Modello e del presente Regolamento, in particolare in merito alla cadenza delle riunioni, al piano operativo, alle gestioni di eventuali specifiche funzioni affidate ai singoli componenti, gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico, modalità di ricezione, trattamento e gestione delle segnalazioni. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente dall' Amministratore Unico; resta salva la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di presentare all' Amministratore Unico osservazioni e suggerimenti.

